



2109/11

OGGETTO:
Opposizione alla
Messa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Corrado Carnevale	Presidente	R.G.N. 3724/05
Dott. Carlo Piccininni	Consigliere	
Dott. Renato Bernabai	Consigliere	
Dott. Vittorio Ragonesi	Consigliere	Cron. 2109
Dott. Maria Cristina Giancola	Consigliere	Rep. 681

ha pronunciato la seguente:

Ud. 17.12.2010

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Consorzio per l'Area Industriale di Enna in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII, presso l'avv. Antonio Giuffrida, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

Oliveri Giuseppe, Oliveri Rosa, Oliveri Francesca domiciliati in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Polizzotto giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

2459

2010



avverso la sentenza della Corte d'appello di
Caltanissetta n. 130/04 del 12.11.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17.12.2010 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Udito l'avv. Nigro con delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.11.2004 la Corte di Appello di
Caltanissetta rigettava la domanda con la quale il
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Enna
aveva richiesto di determinare l'indennità per
l'avvenuta espropriazione degli immobili di Giuseppe
Oliveri, Francesco Oliveri e Rosa Oliveri in misura
pari al valore agricolo tabellare corrispondente alla
coltura praticata (così disapplicando, in quanto
illegittima, la determinazione adottata sul punto dalla
commissione provinciale di Enna che aveva qualificato
l'area come edificabile) e, in accoglimento della
riconvenzionale, rideterminava le indennità di
occupazione e di esproprio in senso più favorevole per
i convenuti.

In particolare la Corte territoriale riteneva



applicabile l'art. 5 bis D.L. 92/333 (convertito in l. 92/359) ai fini della relativa quantificazione, essendo risultata l'edificabilità legale e di fatto del terreno e non essendo d'altro canto applicabile, diversamente da quanto prospettato dal consorzio, il criterio dettato dall'art. 16 l. 1971/865, richiamato dall'art. 53 D.P.R. 1978/218, a sua volta richiamato dall'art. 21 l.r. Sicilia 1984/21.

Avverso la decisione il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Enna ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti depositavano poi memoria.

La controversia veniva infine decisa all'esito dell'udienza pubblica del 17.12.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il Consorzio ha rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 53 D.P.R. 1978/218, 21 l.r. siciliana 1984/1, 5 bis l. 1992/359, nonché vizio di motivazione poichè la legge regionale siciliana citata, per le espropriazioni delle aree industriali (quali quella in oggetto), opera un richiamo alle procedure previste dal T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, queste prevedono che



l'indennità di esproprio debba essere calcolata secondo il criterio indicato dagli artt. 16 e 17 l. 1971/865, commisurato al valore agricolo medio, la successiva modifica di detta legge non ha inciso sull'avvenuto recepimento da parte della regione siciliana, e pertanto i parametri adottati dalla Corte di appello di Caltanissetta non sarebbero condivisibili.

2) violazione degli artt. 5 bis l. 1992/359, 41 septies l. 1942/1150, 9 l. 1961/729, 4 D.M. 1.4.1968 n. 317400, 37 d.lvo 2001/327, 51 d.p.r. 1978/218, 19 e 20 l.r. 1984/1, nonché vizio di motivazione, in relazione all'affermata edificabilità dell'area in questione. L'affermazione sarebbe in particolare errata per un triplice ordine di considerazioni, vale a dire: a) per il fatto che le particelle espropriate ricadrebbero in gran parte, incontestabilmente, in zona di fascia di rispetto stradale e pertanto, per effetto della detta collocazione, alla luce della richiamata normativa vigente sarebbero inedificabili; b) in quanto al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le dette aree sarebbero state effettivamente agricole; c) per l'inedificabilità



delle aree ricadenti nell'ambito dei Piani di Sviluppo Industriale, se non nei limiti delle potenziali finalità pubblicistiche, per il cui soddisfacimento i detti piani sono stati predisposti. Ne deriverebbe che nessuna possibilità di edificare sarebbe attribuita ai loro proprietari e che la Corte di appello a torto avrebbe quindi ritenuto edificabili i terreni in questione.

3) violazione dell'art. 5 bis l. 1992/359 per l'omessa considerazione dell'assenza di possibilità effettive di edificazione (c.d. edificabilità di fatto), che viceversa il detto articolo imporrebbe di valutare.

Osserva il Collegio che il ricorso è infondato, come d'altro canto già ritenuto da questa Corte in fattispecie sostanzialmente identica (C. 09/5565).

Ed infatti, per quanto riguarda il primo motivo, questo è incentrato sulla pretesa erroneità della normativa applicata per la liquidazione dell'indennità di espropriazione che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere quantificata ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 218/78 (richiamato dalla l.r. siciliana n. 1 del 1984), che a sua volta rinvia alla l. 71/865, vale a dire in ragione del



valore agricolo tabellare.

Il detto rilievo tuttavia non può essere condiviso alla luce della successiva dichiarazione di incostituzionalità di detti criteri, intervenuta a seguito delle sentenze n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, dalle quali emerge che per le aree edificabili devono essere applicati i criteri ordinari, e quindi quelli dettati dall'art. 5 bis l. 92/359 che, costituendo norma di riforma economico - sociale, si pone come limite all'esercizio della stessa potestà legislativa esclusiva regionale, restando applicabile la normativa regionale al solo procedimento espropriativo (C. 06/11742).

Tale principio deve poi trovare conferma anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis della citata legge, che non si è estesa alla bipartizione tra aree agricole e aree edificabili (come è stata qualificata quella in oggetto) ed è stata limitata ai soli terreni fabbricabili, che possono essere espropriati soltanto con la corresponsione del valore venale all'espropriato.

L'avvenuta eliminazione dall'ordinamento del parametro dei valori agricoli medi (circostanze



cui si è fatto sopra riferimento), unitamente alla funzione limitativa all'esercizio della potestà legislativa regionale attribuibile al menzionato art. 5 bis sotto il profilo precedentemente delineato, escludono dunque che nella specie si possa configurare un rinvio ricettizio ai criteri ex artt. 16 e 17 l. 865/71 (per essere stati acquisiti dall'art. 53 D.P.R. n. 218, e quindi successivamente da l.r. 1/84), mentre il richiamo agli artt. 16 e 17 l. 1971/865 operato dall'art. 53 D.P.R. 1978/218 deve essere interpretato come riferito esclusivamente ai profili procedurali contenuti nella detta norma, non intaccati dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate.

In ordine al secondo motivo va poi rilevato che l'erroneità della decisione con riferimento ai parametri adottati per la determinazione dell'indennità è stata dedotta sotto diverso aspetti, e cioè per il fatto che comunque la Corte di Appello non avrebbe potuto ritenere il terreno edificabile, per tre ordini di ragioni, vale a dire poichè: a) le particelle ricadono in parte in zona D 2 e in parte in fascia di rispetto stradale; b) al momento dell'apposizione del vincolo le aree



sarebbero state agricole; c) le aree comprese nei Consorzi di Sviluppo Industriale non sarebbero edificabili.

Tuttavia in proposito si osserva che la questione sub a) risulta nuova, ove si consideri che, come emerge dall'esposizione dei fatti di causa riportati nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, il Consorzio non ne aveva fatto cenno in precedenza, sicchè la stessa risulta prospettata per la prima volta in sede di legittimità; quella sub b) è generica ed inidonea pertanto a costituire adeguata censura della decisione adottata sul punto, e ciò in quanto la Corte di appello ha correttamente affermato in diritto che le possibilità legali di edificazione di un'area espropriata vanno valutate con riferimento al momento del verificarsi della vicenda ablatoria, ed ha quindi accertato in fatto che al momento dell'espropriazione il terreno aveva destinazione edificatoria (p. 9), rilievi che sono stati contestati apoditticamente con la semplice indicazione " che al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del Piano ASI esse erano effettivamente agricole " e con una prospettazione

Ci



contrastante in punto di fatto con l'accertamento compiuto dalla Corte di Appello; quella sub c) contiene rilievi in punto di fatto (dai quali emergerebbe l'impossibilità di edificazione sui terreni su cui è controversia) in contrapposizione alle indagini svolte dal consulente tecnico, le cui conclusioni sono state criticate con la semplice rappresentazione di una difforme interpretazione dei dati acquisiti, oltre che della normativa vigente asseritamente applicabile nella specie.

Resta infine il terzo motivo, con il quale è stata lamentata l'erroneità della stima dei terreni effettuata dal consulente tecnico, doglianza che risulta inconsistente, trattandosi di valutazione di merito avente ad oggetto accertamenti in fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Ne consegue conclusivamente che il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di



legge.

Roma, 17.12.2011

Il consigliere estensore

Il Presidente

~~IL CANCELLIERE
ANDREA BIANCHI
28 GEN 2011
Depositato in Cancelleria~~

Depositato in Cancelleria

28 GEN 2011

IL CANCELLIERE
Andrea Bianchi